CITTÀ DI MONTALBANO JONICO Provincia di Matera



Tel. 0835593811 Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 463 /2018

N8333	_ di Protocollo Generale					
N° d'ord937Reg.	Pubblicazioni					
AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>201</u> del <u>11-06-2018</u>					
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>20</u> del <u>11-06-2018</u>					
OGGETTO: Ricorso Consiglio di Stato società Frammauto snc/ Comune di Montalbano Jonico Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Francesco Calculli.						
Visto di regolarità contabile	BILANCIO 2018					
Attestante la copertura finanziaria	art_124					
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/20	00 Impegno n. 636 Euro 5.369,56					
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lg	s. 267/2000					
Data12.06.2018	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO					

IL RESPONSABILE DELL 'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO

CHE l' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "FRAMMAUTO s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 2.6.2015 proponeva ricorso al TAR Basilicata notificato a questo ente in data 17.06.2015 ed acquisito al protocollo in data 18.6.2015 con prot. n.8129 affinchè il tribunale adito così decidesse:

- a) accertare e dichiarare l'obbligo convenzionalmente assunto dal Comune di Montalbano Jonico verso la Società ricorrente con contratto stipulato il giorno 1 dicembre 2009, redatto dal Segretario Comunale, Rep. 34-2009, di realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione rete idrica e fognaria al servizio del lotto artigianale Zona PAIP, individuato in catasto al foglio 39 p.lla n. 57 e p.lla n. 58, assegnato alla ricorrente;
- b) condannare il Comune all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste a suo carico dalla convenzione;
- c) condannare il Comune al risarcimento del danno nella misura di € 45.000,00, o in quella diversa di giustizia, anche in via equitativa, subito dalla Società ricorrente a causa dell'inadempimento del Comune.
- d) con vittoria di spese e competenze di lite.

CHE il procedimento si è concluso con sentenza n. 145/2017 (n.642/2015 Reg.Ric.) con la quale il TAR Basilicata :

- -accoglieva la domanda volta ad ottenere la condanna del comune ad eseguire l'opera di urbanizzazione della realizzazione dei tronchi idrico e fognante a servizio del lotto della zona PAIP, costituito dai terreni foglio di mappa n.39, particelle 57 e58 in quanto con l'art.3, ultimo comma, del contratto di concessione dell'1.12.2009 il comune si è obbligato a realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione;
- respingeva la domanda di risarcimento danni, denegava il rimborso delle spese di giudizio ponendo a carico del comune il contributo unificato;

CHE l' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "Frammauto s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 30.3.2017 notificato al comune il 7.4.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4581, proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza;

CHE con delibera di G.C. n.105 del 30.05.2018 si stabiliva di costituirsi nel giudizio come sopra instaurato e si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione al fine di garantire nei termini di legge la costituzione del comune; -che il Comune di Montalbano Jonico non dispone di un l'elenco degli avvocati;

-che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiace all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, in quanto pur avendo il D.Lgs 50/2016 definito i servizi legali ed in particolare *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato* come appalto di servizi, gli stessi sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice (Art.17 comma 1);

-che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice comporta, però, il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati dall'art.4 della stessa normativa, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, sevizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...."

-che ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 è ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.00,00 euro;

CHE nelle more dell'approvazione da parte di questo Ente di una regolamentazione interna per l'affidamento degli incarichi legali nel rispetto dei principi indicati dal D.Lgs 50/2016, si rende comunque necessario per la tutela degli interessi dell'ente provvedere alla scelta di un legale per l'incarico in questione nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, pari opportunità ecc...;

CHE, nel rispetto del principio della rotazione, con propria nota del 31.05.2018 prot. n.7882 veniva chiesto all'avv. Francesco Callculli del foro di Matera (C.F CLCFNC57E11A662A) con studio in Matera via Gramsci, n.4, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura de quo;

CHE l'avv. Francesco Calculli, facendo seguito alla nota del 4.6.2018 prot. n.8071,con nota del 5.6.2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 7.6.2018 al nr. 8226, comunicava la disponibilità all'incarico per la somma di € 4.232,00 oltre iva e cap per un totale di € 5.369,56;

RITENUTO procedere alla nomina dell'Avvocato Francesco Callculli del foro di Matera (C.F CLCFNC57E11A662A) quale avvocato del Comune nel giudizio di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione del corrispondente impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C.n.14 del 31.3.2014 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione di G.C.n.77 del 20.4.2017 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione 2017/2019 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;

VISTO l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.00,00 euro anche senza consultazioni di piu'soggetti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 30.05.2018 con la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Consiglio di Stato dall'avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "Frammauto s.n.c. di Frammartino Rocco e C." con atto del 30.3.2017 notificato al comune il 7.4.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4581;
- **2) Di** affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio sopra indicato all'Avvocato Francesco Calculli (C.F. CLCFNC57E11A662A), con studio in Matera via Gramsci n.4;
- **3) Di** approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **4) Di** impegnare la somma di €.5.369,56 , occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale con imputazione al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 6) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e SOCIO_CULTURALE f.to Dr. Vincenzo Pierro

P.I. f.to mtT

CITTA' DI MONTALBANO JONICO



Provincia di Matera UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

Città di Francesco Lomonaco

CF	RON. N	/	
Registro	delle Pubblicazioni all'	Albo	Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINA	ZIONE	È è stata pubblicata nella parte dello spazio web del
sito informatico istituzionale di questo C	omune,	denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni
consecutivi dal	al	, a norma dell'art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.		
Dalla residenza comunale.		



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO (Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Provincia di Matera

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito:Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.221 del 18.12.2017,

e

L'avvocato Francesco Calculli del foro di Matera (C.F CLCFNC57E11A662A) di Matera, nato a Bari 1'11.05.1957 con studio in Matera via Gramsci n.4 ;

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n.105 del 30.05.2018 si stabiliva:

- 1) Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Consiglio di Stato dall' avv. Floriano Zullino in nome e per conto della Società "Frammauto s.n.c.di Frammartino Rocco e C." con atto del 30.3.2017 notificato al comune il 7.4.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 4581:
- 2) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-CHE, pertanto, con determinazione nr. del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella causa in parola l'Avvocato Francesco Calculli (C.F. BRZNTN51S30G712J) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

- Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Francesco Calculli , che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.
- 1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di €. 5.369,56 compresi rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota del 5.6.2018, acquisita al prot. dell'ente al nr.8226 del 7.6.2018.
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 12) Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 13) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 15) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 16) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n.1/52962/122/153732884 della UnipolSai AssicurazioneSpa Divisione La Fondiaria.
- 17) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì	_	
PER IL COMUNE	IL	PROFESSIONISTA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 e espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).	•	
PER IL COMUNE	IL I	PROFESSIONISTA